

Es. n. 95 / 2023 R.G.

promossa da @@Creditore\_procedente@@

nei confronti di @@debitore@@



TRIBUNALE di CUNEO

Il giudice della esecuzione

Ritenuto che occorre provvedere alla custodia dei beni pignorati  
visto l'art. 559 e 560 cpc

NOMINA

quale custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del debitore:

l'IFIR PIEMONTE S.r.l. – ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE, Strada Settimo 399/15, Torino,  
in persona del legale rappresentante, con facoltà di delega;

DISPONE

Che il custode nello svolgimento dell'incarico si attenga alla normativa dettata dagli artt 559 e 560 cpc, così come modificati, nonché alle istruzioni generali di custodia depositate in Cancelleria in data 30.03.2006;

FISSA

Il termine previsto dall'art 559 3° comma cpc per il deposito della relazione informativa entro il 60° giorno dalla nomina,

AVVISA

Che il debitore e i familiari conviventi, ai sensi dell'art 560 comma 3 cpc, possono continuare ad abitare l'immobile fino al decreto di trasferimento e che, in caso di mancata collaborazione con il custode o di altre violazioni, l'autorizzazione sarà revocata ai sensi dell'art 560 comma 9 cpc

AUTORIZZA

il custode, ove l'immobile sia abitato dal debitore e/o da altro soggetto autorizzato e ove detti soggetti non consentano l'accesso all'immobile stesso per eventuali visite da parte di persone interessate, ad accedervi forzatamente eventualmente con l'ausilio della Forza Pubblica- dopo avere dato formale avviso all'esecutato della data di accesso forzoso- anche avvalendosi di idoneo artigiano per superare eventuali ostacoli all'accesso. Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione di serrature, al termine delle operazioni il custode provvederà a consegnare e/o mettere a disposizione dell'esecutato o di chi occupa l'immobile le chiavi, lasciando avviso presso l'immobile e curando che delle operazioni venga redatto verbale a cura dei Pubblici Ufficiali intervenuti;

DISPONE

che il Custode nominato compaia in Cancelleria per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'incarico in calce al presente provvedimento e ritirare, ove occorra, copia delle "Istruzioni Generali di Custodia".

L'attività del Custode verrà retribuita con fondi a carico della procedura. I creditori procedenti



provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le spese vive sostenute o sostenende dal custode nell'esecuzione dell'incarico;

**DISPONE**

fin da ora, a favore del Custode, fondo spese e acconto sulle competenze di € 250,00 a carico del creditore precedente.

Il G.E. autorizza sin d'ora il custode ad accedere agli uffici amministrativi competenti al fine di acquisire i documenti necessari o utili per l'espletamento dell'incarico, anche in copia semplice, con particolare riferimento ai contratti di locazione o affitto registrati ed ivi comprese le informazioni anagrafiche relative al debitore.

Si comunichi il presente decreto al custode nominato, alle parti ed al perito

Cuneo 02/10/2023

**Il G.E.**  
**dr. N.FIORELLO**

